



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 16 e 17 giugno 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C.
Toresini, F. Turrini

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME**

aprile - giugno 2016




Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 16 e 17 giugno 2016
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C.
Toresini, F. Turrini

Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome

Dicembre - Gennaio 2016

Sentenza/Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	Materia
85/2016*	incidentale	Corte d'appello di Palermo	Presidente della Regione siciliana	inammissibilità	GU 16/2016
88/2016*	incidentale	TAR Sicilia	Presidente del Consiglio dei Ministri	inammissibilità	GU 16/2016
98/2016*	conflitto d'attribuzione	Regione Sardegna	Presidente del Consiglio dei Ministri	estinzione	GU 19/2016
103/2016	conflitto d'attribuzione	Regione siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	parzialmente Regione	GU 20/2016 finanza regionale, coordinamento della finanza pubblica
115/2016*	incidentale	Consiglio di Stato	Provincia autonoma di Trento	Restituzione atti al giudice a quo	GU 21/2016
119/2016*	principale	Regione autonoma Valle d'Aosta	Presidente del Consiglio dei Ministri	estinzione	GU 22/2016

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 e 17 giugno 2016 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini
---	---	--

127/2016	Principale	Regione siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	GU 23/2016 finanza regionale
----------	------------	-------------------	---	-------	---------------------------------

* le ordinanze nn. 85, 88, 98, 115, 119 non sono state schedate



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 16 e 17 giugno 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 12 maggio 2016, n. 103 (GU 20/2016)

Materia: finanza regionale, coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione fra enti

Limiti violati: atto parzialmente attuativo di norma dichiarata incostituzionale

Ricorrente/i: Regione siciliana (ricorso n. 12/2012)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni 23 luglio 2012, n. 0052547 (Accantonamento ex art. 13, comma 17, e art. 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e art. 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 e art. 4, comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16)

Esito del giudizio: la Corte:

- 1) ha dichiarato che non spettava allo Stato e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni emanare la nota del 23 luglio 2012, n. 0052547, nella parte in cui detta disposizioni attuative degli accantonamenti relativi alla Regione siciliana in esecuzione dell'art. 35, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 2) ha annullato per l'effetto, in parte qua, la nota indicata al punto che precede;
- 3) ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione in relazione alla medesima nota nella parte in cui attua gli artt. 13, comma 17, e 28, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 e l'art. 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44.

Annotazioni:

La Corte si pronuncia sul conflitto di attribuzione presentato dalla Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni del 23 luglio 2012, n. 0052547, avente ad oggetto «Accantonamento ex art. 13, comma 17, e art. 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e art. 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 e art. 4, comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16», ritenuta dalla Regione lesiva delle attribuzioni costituzionali della Regione siciliana con particolare riferimento agli artt. 36, primo comma, e 43 dello statuto e all'art. 2, primo comma, delle norme di attuazione in materia finanziaria, nonché del principio di leale collaborazione.

La Corte rileva come il conflitto di attribuzione sia inscindibilmente legato alla sorte delle norme statali alle quali la nota ministeriale dà attuazione: di queste norme, solo l'art. 35, comma 4 del decreto legge 1/2012 è stato riconosciuto illegittimo dalla Corte Costituzionale (sent. 65/2015). Con riferimento alle altre norme statali cui la norma



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 16 e 17 giugno 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

ministeriale dà attuazione, le relative censure di illegittimità già promosse dalla regione Sicilia sono state ritenute dalla Corte insammissibili (art. 13 del decreto legge 201/2011 con la sent. 155/2015), o infondate (art. 28, comma 3 del decreto legge 201/2011 con la sent. 82/2015), mentre l'art. 4, comma 1, del decreto legge 16/2012 non è nemmeno stato impugnato.

La Corte, pertanto, ritiene fondato il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana solo per la parte in cui la nota dispone gli accantonamenti conseguenti all'applicazione dell'(illegittimo) art. 35, comma 4, del decreto legge 1/2011, mentre ritiene il conflitto inammissibile per gli altri profili di censura, in considerazione del fatto che la nota ministeriale costituisce atto meramente esecutivo delle (legittime) disposizioni richiamate, provvedendo agli accantonamenti ivi previsti e limitandosi a definire «i termini concreti» della previsione. Quanto alla parte della nota applicativa di norme statali non impugate, la Corte richiama il proprio costante orientamento in base al quale sono da ritenere inammissibili i conflitti di attribuzione tra enti proposti contro atti consequenziali, di natura confermativa, riproduttiva, esplicativa, esecutiva di atti anteriori non impugnati, in quanto «viene, infatti, a determinarsi la decadenza dall'esercizio dell'azione, dal momento che non può essere consentita, attraverso l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale della norma non impugnata, la contestazione di quest'ultima, in ordine alla quale è già inutilmente spirato il termine fissato dalla legge (sentt. 207/2012 e 369/2010)» (sent. 144/2013).



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 16 e 17 giugno 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 1 giugno 2016, n. 127 (GU 23/2016)

Materia: finanza regionale

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 81, 97, primo comma, e 119 Cost, art. 10 legge cost. 3/2001, artt. 36 e 43 Statuto regionale, art. 2, primo comma, DPR 1074/1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)

Ricorrente/i: Regione siciliana

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 1, commi 400, 401, 403, 405, 415 e 416, legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)

Esito del giudizio: 1) con riguardo all'art. 1, comma 415, della legge 190/2014, dichiarazione di inammissibilità, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119 Cost, art. 10 legge cost. 3/2001, artt. 36 e 43 Statuto regionale, art. 2, primo comma, DPR 1074/1965;

2) con riguardo all'art. 1, commi 400, 401, 403, 405 e 416, della legge 190/2014, dichiarazione di non fondatezza, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119 Cost, art. 10 legge cost. 3/2001, artt. 36 e 43 Statuto regionale, art. 2, primo comma, DPR 1074/1965.

Annotazioni:

La Regione siciliana ha impugnato l'art. 1, commi 400, 401, 403, 405, 415 e 416, della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), per asserita violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119 Cost, art. 10 legge costituzionale 3/2001, artt. 36 e 43 Statuto regionale e art. 2, primo comma, DPR 1074/1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

Le disposizioni censurate impongono, in particolare, alla Regione siciliana un ulteriore concorso agli oneri della finanza pubblica generale, attraverso accantonamenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali e prorogano di un anno le forme di concorso regionale alla finanza pubblica già stabilite con le leggi di stabilità 2013 e 2014.

La Regione ricorrente, nel lamentare la violazione delle disposizioni sopra richiamate, sostiene che i contributi finanziari richiesti equivarrebbero a una riserva statale sul gettito dei tributi erariali di spettanza regionale, effettuata in assenza dei presupposti stabiliti dalle norme di attuazione statutaria e, in particolare, dall'art. 2, primo comma, del DPR 1074/1965 (in primis, il requisito della novità del tributo) e metterebbero a repentaglio il corretto svolgimento delle funzioni di competenza regionale, impedendo alla Regione, attraverso la sottrazione di cospicue entrate, di garantire l'equilibrio dei propri bilanci e i livelli essenziali di assistenza.

La Corte, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1, commi 400, 401, 403, 405 e 416, della legge 190/2014, ritiene legittimamente imposto il concorso della Regione al risanamento della finanza pubblica, in quanto inquadrato nel patto di stabilità interno per il rispetto degli obblighi in termini di competenze eurocompatibili.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 16 e 17 giugno 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

Inoltre, la Corte, richiamando la propria giurisprudenza, che distingue tra gli istituti della riserva e dell'accantonamento, ribadisce che l'accantonamento transitorio, non protratto senza limiti, quale quello, temporalmente limitato, previsto dalle disposizioni di legge impugnate, rappresenta il legittimo mezzo procedurale con il quale l'autonomia speciale partecipa al risanamento della finanza pubblica generale, determinando la permanenza delle quote di compartecipazione nella titolarità della Regione, con temporanea sottrazione delle stesse alla sua disponibilità, per indurre l'autonomia speciale a ridurre il livello delle spese, diversamente dalla riserva, che sottrae, invece, definitivamente all'ente territoriale le risorse e se ne appropria allo scopo di soddisfare specifiche finalità.

Quanto all'asserito pregiudizio recato all'esercizio delle funzioni regionali per sottrazione di risorse finanziarie, lo stesso non risulta provato dalla Regione ricorrente, attraverso la dimostrazione, anche attraverso dati quantitativi, dell'entità dell'incidenza negativa delle riduzioni finanziarie sullo svolgimento delle proprie funzioni, come richiede la giurisprudenza costituzionale.

L'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1, comma 415, della legge 190/2014 è, invece, fondata dalla Corte sulla carenza di motivazione del ricorso, che, in particolare, non chiarisce le ragioni per le quali la Regione ritiene che si tratti di una riserva di risorse a favore dello Stato, anziché di riduzione della spesa, come emerge dal dato letterale della disposizione impugnata.